

CASSAZ. SEZ.2 SENT.0692 DEL 10/03/71

Ai fini della legge 2 marzo 1949, n. 143, sulla tariffa professionale degli ingegneri e architetti, il progetto esecutivo deve offrire lo sviluppo particolareggiato e completo dell'opera, con tutti i dati necessari alla sua concreta attuazione, e cioè l'indicazione del calcolo e la descrizione dei materiali, della loro qualità e delle modalità della costruzione, mentre il progetto di massima, o sommario, contiene solo le indicazioni indispensabili ad esprimere nelle sue linee essenziali l'idea dell'autore, come semplice valutazione orientativa e senza dettagli in ordine alle singole parti.